



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

Decreto N. 138/DecA/11 del 14.02.2014

Direttive operative per l'emanazione del bando per le misure 211 e 212 del PSR 2007/2013 – annualità 2014.

1. Modalità e termini per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e della relativa documentazione

La compilazione e la presentazione delle domande di aiuto/pagamento è effettuata utilizzando le funzionalità on line messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN per il tramite dei CAA autorizzati da AGEA.

Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data che verrà comunicata con apposito avviso da pubblicare nel sito istituzionale della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it).

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 "Presentazione tardiva delle domande", paragrafo 1, primo e terzo comma, del Reg. (CE) n. 1122/2009, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento tramite il portale SIAN è fissato al 15 maggio 2014.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 23 "Presentazione tardiva delle domande", paragrafo 2, del Reg. (CE) n. 1122/2009, il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica, tramite il portale SIAN, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009 è fissato al 3 giugno 2014.

Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, comma 3, del Reg. (CE) n. 1122/2009, il termine ultimo per la presentazione delle domande con ritardo consentito è fissato al 9 giugno 2014.

Si evidenzia che i termini di scadenza sopra riportati sono stati definiti tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art.1 del Regolamento (UE) n. 1310/2013, l'ammissibilità delle domande di aiuto 2014 è subordinata alla loro presentazione prima dell'adozione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

Il termine per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento e della domanda di modifica cartacee, corredate della pertinente documentazione, all'Ufficio istruttore (ARGEA Sardegna) è fissato al 01 luglio 2014, salvo eventuali proroghe concesse con decreto assessoriale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

Decreto N. 138/DecA/11 del 14.02.2014

Atteso che le domande di aiuto/pagamento e le dichiarazioni a corredo sono sottoscritte dall'interessato in presenza del responsabile dell'ufficio del CAA al quale AGEA ha delegato il compito di provvedere all'identificazione del sottoscrittore, le domande di aiuto/pagamento e le dichiarazioni a corredo prive della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore devono essere considerate ricevibili ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000.

2. Requisiti aziendali di ammissibilità in caso di adesione alle due misure 211 e 212

In analogia a quanto già chiarito per le precedenti annualità, si conferma che può beneficiare dell'indennità compensativa per entrambe le misure 211 e 212 l'imprenditore agricolo singolo o associato che conduce una delle seguenti tipologie aziendali:

1. *azienda ad indirizzo zootecnico* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana¹ non inferiore a 10 ettari e con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata² non inferiore a 10 ettari, nonché con una consistenza bestiame aziendale pari ad almeno 5 UBA. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 10 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la consistenza bestiame aziendale deve essere pari ad almeno 5 UBA moltiplicato per il numero totale dei soci.
2. *azienda ad indirizzo non zootecnico* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari e con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e la SAU aziendale ammissibile a premio

¹ Zona delimitata ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3° della Direttiva CEE n. 268/75 del 28 aprile 1975.

² Zona delimitata ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 4° della Direttiva CEE n. 75/268 del 28 aprile 1975.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

Decreto N. 138/DecA/11 del 14.02.2014

ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci.

3. *azienda apistica* con una SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non inferiore a 2 ettari e con SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non inferiore a 2 ettari, nonchè con almeno 30 alveari. Nel caso degli imprenditori agricoli associati la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona montana non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci, la SAU aziendale ammissibile a premio ricadente in zona svantaggiata non deve essere inferiore a 2 ettari moltiplicato per il numero totale dei soci e il numero di alveari deve essere pari ad almeno 30 moltiplicato per il numero totale dei soci.

Il numero totale di soci dei punti 1., 2. e 3., è quello presente nella società alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto/pagamento iniziale.

3. Periodo di impegno

Il periodo d'impegno relativo all'annualità 2014 decorre dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 (anno d'impegno).

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1310/2013, ai nuovi impegni giuridici assunti nel 2014 a valere sulle misure 211 e 212 ai sensi dell'ex regolamento (CE) n. 1698/2005, non si applica l'impegno a proseguire un'attività agricola nelle zone eleggibili all'aiuto per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa, previsto dall'articolo 14, paragrafo 2, secondo trattino del regolamento (CE) n. 1257/1999 e riportato nel PSR 2007/2013 della Regione Sardegna.

Negli altri casi (beneficiari del primo pagamento in annualità precedenti al 2014), permane l'impegno a proseguire un'attività agricola nelle zone eleggibili all'aiuto per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell'indennità compensativa. In questi casi, ai fini del rispetto del quinquennio d'impegno si rimanda a quanto stabilito nelle disposizioni riferite all'anno d'impegno cui si riferisce il primo pagamento.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

Decreto N. 138/DecA/11 del 14.02.2014

4. Disposizioni particolari

4.1. In analogia a quanto già disposto per le precedenti annualità, si stabilisce che l'imprenditore agricolo singolo, titolare di un'azienda individuale, che sia nel contempo anche "socio con i requisiti" (età inferiore a 65 anni e non titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità a qualsiasi titolo) di una o più imprese associate, può in alternativa:

- a. essere inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di una sola impresa associata; a tal fine deve dichiarare di non aver presentato domanda di aiuto all'indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo né di essere stato inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di altre imprese associate;
- b. oppure presentare domanda di aiuto per l'indennità compensativa in qualità di imprenditore agricolo singolo; a tal fine deve dichiarare di non essere stato inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di imprese associate.

Nel caso in cui il soggetto presenti domanda di aiuto come imprenditore agricolo singolo e risulti anche inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di una o più imprese associate, la domanda presentata come imprenditore agricolo singolo sarà ritenuta non ammissibile e nella determinazione della indennità compensativa della/e impresa associata non è considerato "socio con i requisiti".

Nel caso in cui il soggetto risulti inserito nell'elenco dei "soci con i requisiti" nell'ambito della domanda di indennità compensativa di più imprese associate, nella determinazione della indennità compensativa di tali imprese associate non è considerato "socio con i requisiti".

Qualora l'azienda abbia le superfici ammissibili a premio localizzate sia in "zona montana" che in "zona svantaggiata" e l'imprenditore agricolo presentanti domanda di aiuto per entrambe le Misure 211 e 212, si stabilisce che:

1. l'importo massimo del premio concedibile è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale della zona in cui è localizzata la prevalenza della SAU ammissibile a premio (di seguito "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata");



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

Decreto N. 138/DecA/11 del 14.02.2014

2. nel caso in cui la SAU ammissibile a premio in zona montana risulti uguale alla SAU ammissibile a premio in zona svantaggiata, il premio massimo concedibile è pari a quello massimo stabilito per la tipologia aziendale in zona montana;
3. l'importo del premio spettante è dato dalla somma dei premi determinati con le modalità di seguito descritte:
 - a. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona montana, il premio spettante è determinato applicando gli importi degli aiuti previsti nella Misura 211;
 - b. per la SAU ammissibile a premio localizzata in zona svantaggiata, il premio spettante è determinato applicando gli importi degli aiuti previsti nella Misura 212.

Qualora la somma di premi di cui ai precedenti punti a. e b. sia superiore al "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata", il premio concedibile è pari al "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata". In tal caso, il "premio massimo per l'azienda montana/svantaggiata" sarà ripartito tra le due misure in proporzione diretta.

4.2. Poiché l'adesione alle misure 211 e 212 è consentita mediante la presentazione di un'unica domanda di aiuto/pagamento, si chiarisce che qualora in sede di controllo si rilevi che lo stesso richiedente ha presentato più domande di aiuto/pagamento (es. una domanda per la misura 211 e una domanda per la misura 212; oppure una domanda per la misura 211 e una domanda per le due misure 211 e 212, oppure due o più domande a valere sulla stessa misura, ecc.), l'ufficio istruttore dovrà acquisire dal richiedente apposita comunicazione scritta con gli estremi della domanda di aiuto/pagamento che intende mantenere valida e gli estremi della/delle domanda/e di aiuto/pagamento che invece intende revocare.

4.3. Per la determinazione della SAU ammissibile a premio media per socio da utilizzare ai fini del calcolo del premio spettante all'imprenditore agricolo associato (SAU aziendale ammissibile a premio/numero totale di soci), il numero di soci totali da considerare è quello presente nella società alla data di sottoscrizione della domanda di aiuto/pagamento iniziale.

4.4. I "soci con requisiti" che si chiede siano considerati nel calcolo del premio spettante all'imprenditore agricolo associato devono far parte della società per tutto l'anno d'impegno.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

Decreto N. 138/DecA/11 del 14.02.2014

4.5. Come richiesto dall'Organismo Pagatore AGEA, i soci di cui al precedente punto 4.4 devono essere censiti sul portale SIAN prima della presentazione della domanda.

4.6 L'indice di conversione degli animali in UBA 0,003, stabilito per la categoria "Altro pollame" nell'allegato 4 al PSR 2007/2013 in conformità all'allegato 4 al regolamento (CE) n. 1974/2006, è sostituito dall'indice di conversione 0,03 in conformità alla rettifica apportata a detto allegato 4 dal regolamento (CE) n. 1175/2008 e recepito dall'OP AGEA nel modello di domanda di aiuto/pagamento e negli applicativi informatici di gestione delle domande di aiuto/pagamento.

Ai fini della compilazione delle domande di aiuto/pagamento, per la determinazione della consistenza bestiame aziendale sono utilizzate le categorie animali definite da AGEA e i relativi indici di conversione in UBA riportati nella seguente tabella A.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

Decreto N. 138/DecA/11 del 14.02.2014

Tabella A – Categorie animali e relativi indici di conversione in UBA

Categoria animale	Indice di conversione in UBA
Vacche da latte	1,00
Altre vacche	1,00
Vitelli fino a 6 mesi	0,40
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6
Bovini da 2 anni e più da macello	1,0
Bovini da 2 anni e più da allevamento	1,0
Tori	1,0
Suini da ingrasso	0,3
Lattonzoli	0,0
Magroni	0,3
Scrofe di peso > 50 Kg	0,5
Verri	0,3
Ovini – femmine adulte > di 12 mesi	0,15
Ovini – maschi adulti > di 12 mesi	0,15
Ovini – femmine < di 12 mesi	0,0
Ovini– maschi < di 12 mesi	0,0
Caprini – femmine adulte > di 12 mesi	0,15
Caprini – maschi adulti > di 12 mesi	0,15
Caprini - femmine < di mesi	0,0
Caprini - maschi < di mesi	0,0
Equini di età > ai 6 mesi	1,0
Equini di età < ai 6 mesi	0,0
Asini di età > ai 6 mesi	1,0
Asini di età < ai 6 mesi	0,0
Polli da carne	0,03
Galline ovaiole	0,014
Altri avicoli	0,03
Altri volatili	0,03
Coniglie madri	0,0
Api (numero di arnie ³)	0,0
Altre tipologie di allevamento	0,0

Per gli ovicaprini, ai fini dell'esito istruttorio della domanda, ove necessario si dovrà fare comunque riferimento agli indici di conversione di cui all'Allegato 4 al PSR 2007/2013 della Regione Sardegna.

3 NB: sono da intendersi le arnie con alveare.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

Decreto N. 138/DecA/11 del 14.02.2014

5. Codici prodotto/uso ammissibili a premio

Sono ammissibili a premio tutti codici prodotto e uso, ove presente, che nell'Allegato n. 1 al presente decreto sono classificati SAU, ad eccezione di quelli riportati nella seguente tabella B.

Tabella B - Codici prodotto/uso classificati SAU non ammissibili a premio

CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE DESTINAZIONE PRODUTTIVA	CODICE USO	DESCRIZIONE USO
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	004	SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE ART. 22-24 REG. 1257/99
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	011	REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F - SUPERFICI SOMMERSE
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	018	RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPÌ - DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1257/99 art. 22)
003	SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	021	Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE 1272/88
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	001	PRATICHE AGRONOMICHE
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	002	COPERTURA VEGETALE, NATURALE O SEMINATA (SFALCI)
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	003	PRATICA DEL SOVESCIO, CON SPECIE DA SOVESCIO O PIANTE BIOCIDE
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	004	COLTURE A PERDERE PER LA FAUNA - MISCUGLIO DI SORGO, GIRASOLE E MAIS
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	005	LAVORAZIONI MECCANICHE - INTENZIONE DI SEMINA DOPO IL 15 LUGLIO
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	006	LAVORAZIONI FUNZIONALI A INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FONDARIO
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	008	LAVORAZIONI MECCANICHE
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	009	Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE 1272/88 - ad esclusione delle destinazioni non ammissibili ai titoli basati sulla superficie ai sensi del Reg. CE 73/09 Art. 34
014	SUPERFICI AGRICOLE NON SEMINATE (NON IN PRODUZIONE - DISATTIVATE)	010	MAGGESE VESTITO
174	ALTRE COLTURE PERMANENTI - COLTURE DA DEFINIRE	000	
400	SUPERFICI SEMINABILI - COLTURE DA DEFINIRE	000	
401	USO AGRICOLO - DA DEFINIRE	000	



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

Decreto N. 138/DecA/11 del 14.02.2014

6. Condizionalità

Per quanto attiene il regime regionale di condizionalità si applica il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 284/DecA/7 del 27 febbraio 2013, recante "Regime regionale di condizionalità. Modifiche alla DGR n. 8/12 del 23 febbraio 2010. Recepimento dell'art. 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i.. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA). Disposizioni regionali 2013", e le eventuali successive modifiche e integrazioni apportate con i provvedimenti nazionali e/o regionali riguardanti l'applicazione del regime di condizionalità per l'anno 2014.

7. Riduzioni ed esclusioni

Poiché tutti i riferimenti al Regolamento (CE) n. 1975/2006 devono intendersi come riferimenti al Regolamento (UE) n. 65/2011 e vanno letti secondo la tabella di concordanza che figura nell'allegato II a quest'ultimo regolamento, fatte salve le eventuali modifiche del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, anche per il 2014 continua ad applicarsi il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3027/DecA/93 del 02/12/2008 e successive modifiche e integrazioni, in materia di violazioni riscontrate per le misure 211 e 212 del PSR 2007/2013.

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1310/2013, ai nuovi impegni giuridici assunti nel 2014 a valere sulle misure 211 e 212 non si applicano le disposizioni del predetto DA n. 3027/DecA/93 del 02/12/2008 e s.m.i. riguardanti l'impegno 211/b, 212/b e 211/212/b della tabella A dell'Allegato 1 al decreto medesimo.

Per quanto non specificato nel predetto Decreto n. 3027/DecA/93 del 02/12/2008 e s.m.i., si rimanda a quanto previsto dal predetto D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle pertinenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ALLEGATO N. 2

Decreto N. 138/DecA/11 del 14.02.2014

8. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento a quanto previsto nel PSR 2007/2013 della Regione Sardegna, nonché alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Ulteriori istruzioni relative alla presentazione delle domande ed all'attuazione della Misura potranno essere disposte mediante atti dell'Autorità di gestione del PSR e/o del Direttore del Servizio Responsabile di misura.

L'Assessore dell'Agricoltura si riserva ove necessario la facoltà di impartire ulteriori disposizioni.